Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 14 agosto 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 giugno 1947, n. 753.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto religioso « Piccola Opera della Divina Provvidenza di Don Orione », con sede in Roma.

N. 753. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto religioso « Piccola Opera della Divina Provvidenza di Don Orione », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 giugno 1947, n. 754.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Monforte Marina del comune di Monforte San Giorgio (Messina).

N. 754. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 2 luglio 1943, integrato con postilla 6 gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Monforte Marina del comune di Monforte San Giorgio (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 giugno 1947, n. 755.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di Santa Rosa, con sede in Osimo (Ancona).

N. 755. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine di Santa Rosa, con sede in Osimo (Ancona) e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso di alcuni immobili del valore complessivo di L. 200.000, posseduti « animo domini » dall'ente da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 giugno 1947, n. 756.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora Assunta e San Nicola da Tolentino, in località Chiesino di Genova-Pegli.

N. 756. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Genova in data 11 settembre 1946, integrato con successivo decreto 7 gennaio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora Assunta e San Nicola da Tolentino, in località Chiesino di Genova-Pegli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1947

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto con il quale il rag. Angelo Rocca, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Vigevano;

Considerato che il rag. Rocca, è scaduto dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

Il rag. Giacomo Pastormerlo fu Francesco, è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Vigevano, per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

(3440) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Taranto, è ricostituita come segue:

Uppi Aldo, Rossi Francesco, Perrone Dante: in rappresentanza degli industriali;

Magariello Filippo, Martini Paolo, Verdura Ida: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 18 luglio 1947

(3497) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1947.

Annullamento di provvedimenti di convalida di due ipoteche accese dalla Banca nazionale del lavoro su alcuni immobili di proprietà della ex Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, ed i decreti del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472, e 29 marzo 1947, n. 148, che prorogano successivamente e fino al 30 giugno 1947 i termini stabiliti dal precedente decreto per le dichiarazioni di convalida e per quella di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la lettera in data 27 dicembre 1945 della Banca nazionale del lavoro e la lettera in data 22 giugno 1946 della Confederazione dei commercianti in liquidazione, con le quali si richiede, d'intesa, la convalida di due ipoteche di L. 53.500.000 e di L. 2.800.000, su alcuni immobili di proprietà della Confederazione predetta da questa concesse alla Banca nazionale del lavoro a garanzia di alcuni scoperti di cassa per anticipazioni;

Considerato che questo Ministero, a seguito di accordi intervenuti tra le due parti, aveva concesso che le ipoteche non venissero convalidate alla sola condizione che la Banca nazionale del lavoro confermasse la propria volontà di rinuncia alla convalida delle ipoteche stesse;

Visto che entro il termine utile stabilito dal decreto di proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida o di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale non era ancora pervenuta la concordata conferma da parte della Banca nazionale del lavoro, e che, pertanto, era necessario provvedere alla convalida delle ipoteche;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1947, con il quale si convalidano le due anzidette ipoteche accese dalla Banca nazionale del lavoro su alcuni immobili di proprietà della ex Confederazione dei commercianti, a garanzia di scoperti di cassa;

Considerato però che la Banca nazionale del lavoro aveva in effetti provveduto a dare conferma della rinuncia, con lettera del 4 marzo 1947, come risulta da copia autenticata trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 luglio 1947;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 612, che proroga al 31 ottobre 1947 i termini previsti per la dichiarazione di convalida o di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale;

Ritenuto pertanto che con la predetta dichiarazione di rinuncia alla convalida delle ipoteche inviata dalla Banca nazionale del lavoro in tempo utile e non pervenuta per disguido al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le ipoteche stesse non hanno più ragione di essere convalidate;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 30 maggio 1947 concernente la convalida di due ipoteche accese dalla Banca nazionale del lavoro su alcuni immobili di proprietà della ex Confederazione dei commercianti è annullato.

Le ipoteche convalidate con il decreto Ministeriale sopracitato ricadono pertanto sotto le disposizioni dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 ottobre 1944, n. 249.

Roma, addì 4 agosto 1947

Il Ministro: FANFANI

(3588)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1946, col quale il dott. Giovanni Rossi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia;

Considerata l'opportunità di assicurare al commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

L'avv. Michele Tortora è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

Roma, addì 7 agosto 1947

Il Ministro: SEGNI

(3556)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 12 agosto 1947.

Incremento della produzione dello zucchero.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1943, n. 385, contenente disposizioni sulla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1940, n. 303 ;

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, che coordina le norme penali relative alla disciplina dei

consumi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1943, n. 95;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1945, n. 5;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1945, n. 5;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, sulle sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e al conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo;

Considerata la necessità di assicurare la maggiore produzione possibile dello zucchero necessario alle esigenze alimentari del Paese;

Decreta:

Art. 1.

Le barbabietole da zucchero sono vincolate alla produzione dello zucchero e non possono avere destinazione diversa.

Tuttavia è consentita la utilizzazione delle barbabietole da zucchero per la produzione di sciroppi zuccherini nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli sciroppi zuccherini ottenuti con qualsiasi sistema di lavorazione, dalle barbabietole da zucchero e dai loro sottoprodotti, nonchè dai sottoprodotti ricavati dalla fabbricazione dello zucchero sono assoggettati alla disciplina annonaria di contingentamento e di prezzo in vigore per lo zucchero.

E' vietata la trasformazione di zucchero in sciroppi zuccherini sia presso gli stabilimenti produttori di zucchero sia presso gli stabilimenti produttori di sciroppi zuccherini quando il sistema di lavorazione richieda, come fase intermedia, la produzione di zucchero grezzo o cristallino.

Potrà essere consentita la utilizzazione di barbabietole da zucchero per la produzione di alcool, nonchè la trasformazione di zuccheri avariati in sciroppi zuccherini, secondo norme che saranno emanate di concerto con le Amministrazioni interessate e limitatamente agli stabilimenti autorizzati a norma di legge.

Anche questi sciroppi zuccherini sono soggetti alla disciplina di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punite con le sanzioni disposte dalla legge 22 aprile 1943, n. 245, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1947

L'Alto Commissario: RONCHI

(3590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 122 dell'8 agosto 1947, riguardante il prezzo delle piriti e dei pneumatici.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento prezzi n. 122 dell'11 agosto 1947, ha stabilito quanto appresso:

PIRITI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 31 dicembre 1946, con decorrenza immediata, i prezzi massimi di vendita delle piriti franco vagone partenza miniera vengono stabiliti come appresso:

piriti destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura: L. 4600 alla tonn.;

piriti destinate ad altri usi: L. 5000 alla tonn.

Per il rilievo delle ceneri di pirite, resta immutato il compenso di L. 250 per tonnellata di ceneri che i produttori di pirite dovranno corrispondere ai compratori.

PNEUMATICI

A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari n. 74 del 31 ottobre 1946 e n. 96 del 28 febbraio 1947, i prezzi massimi di vendita al consumo dei pneumatici sono stabiliti con decorrenza dall'11 agosto corrente come risulta dai prospetti che seguono per merce resa franco depositi delle società, produttrici.

I prezzi sono comprensivi di ogni compenso per i distributori.

Pneumatici per autoveicoli industriali

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
170 - 20	N	28.698	2.847
170 - 20	C	28.703	2.847
170 - 20	U	31.651	2.847
170 - 20	Neve	31.651	2.847
190 - 20	N	32.076	2.917
190 - 20	Stop	34.132	2.917
190 - 20	U	38.736	2.917
190 - 20	Neve	36.832	2.917
190 - 20	ZZ	37.388	2.917
200 - 18	N	37.946	3.741
200 - 20	N	40:745	3.773
210 - 20	N	42.901	3.773
210 - 20	Stop	42.907	3.773
210 - 20	U	50.301	3.773
210 - 20	Neve	47.174	3.773
210 - 20	ZZ	48.864	3.773
230 - 18	N	43.459	4.095
230 - 20	N	46.454	4.835
230 - 20	Stop	51.138	4.835
230 - 20	U	55.715	4.835
230 - 20	Neve	54.349	4.835
230 - 20	ZZ	56.245	4.835
250 - 20	N	60.190	4.835
270 - 20	N	73.762	5.859
270 - 22	N	79.144	6.015
4.00 - 15 Trasp.	N	5.849	915
5.50 - 15 »	N	12.867	1.452
6.00 - 16 »	N	13.553	1.452
6.00 - 18 »	N	18.736	2.035
6.00 - 20 »	N	20.682	2.206
6.50 - 16 »	N	17.479	1.590

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
6.50 - 20 Trasp.	N	24.466	2.847
6.50 - 20 »	Art.	28.051	2.847
7.00 - 20 »	N	28.913	2.847
7.00 - 20 »	Art.	32.119	2.847
7.50 - 20 »	N	37.118	2.917
7.50 - 20 »	Art.	41.100	2.917
8.25 - 18	N	45.556	3.741
8.25 - 20	N	48.771	3.773
8.25 - 20	Art.	52.103	3.773
8.25 - 22	N	54.129	4.129
9.00 - 18	N	52.411	4.095
9.00 - 20	N	56.183	4.835
9.00 - 20	Art.	60.246	4.835
9.00 - 22	N	61.818	5.088
9.00 - 24	Art.	65.040	5.617
9.75 - 18	N	63.681	4.095
9.75 - 20	N	67.331	4.835
9.75 - 20	Art.	74.084	4.835
9.75 - 22	N	75.067	5.088
9.75 - 24	N	79.480	5.617
9.75 - 24	Art.	86.130	5.617
9.75 - 24 L	N	65.234	5.617
9.75 - 24 LR	N	75.343	5.617
10.50 - 20	N	83.252	5.859
10.50 - 20	Art.	90.441	5.859
10.50 - 22	N	88.495	6.846
10.50 - 24	N	90.661	7.981
11.00 - 22		90.886	6.846
11.25 - 20	N	101.738	6.373
11.25 - 24	N	109.840	8.470
11.25 - 24	Art.	114.595	8.470
11.25 - 24 L	N	83.252	8.470
11.25 - 24 Agricolo trattore	Art.	77.412	9.500
11.25 - 24 Trattore stradale	»	79.000	9.500
11.25 - 30	N	110.716	15.570
12.00 - 20	N	115.638	8.470
12.00 - 22		118.966	8.611
12.75 - 20	N	119.522	8.783
12.75 - 24 L	N	123.808	26.088
12.75 - 32 L	N	154.445	30.208
16 × 50	O	18.650	1.975
17 - 50	N	20.115	2.584
23 × 5	N	18.845	2.373
30 × 5	N	23.391	2.505
30 × 5	Art.	24.575	2.505
25 × 6	N	25.825	2.942
28 × 6		26.720	2.948
32 × 6	N	33.106	2.958
32 × 6	Art.	36.373	2.958
32 × 6	Y	37.759	3.055
36 × 6	N	38.207	3.435
32 × 6 ½	N	40.496	2.958
32 × 7	N	41.389	3.741
34 × 7	N	44.853	4.033
34 × 7	Art.	50.605	4.033
34 × 7	Y	53.791	4.033
36 × 7	N	50.137	4.129
38 × 7	N	51.120	4.391
38 × 7	Art.	55.580	4.391
36 × 8	N	58.583	4.651
36 × 8	Art.	64.191	4.651
38 × 8	N	63.400	4.753
40 × 8	N	68.328	5.321
40 × 8	Art.	78.278	5.321
38 × 9	N	83.281	5.970
42 × 9	N	96.548	6.764
42 × 9	Art.	104.013	6.764
50 × 9 L	N	104.294	12.029
50 × 9 L	Art.	146.302	12.029
38 × 9 ½	N	97.016	5.859
44 × 10	N	113.874	8.614
D 20	Metallic	90.610	5.970

Pneumatici per autovetture

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
4.00 - 15	N	5.448	915
4.00 - 15	Art.	5.797	915
4.50 - 16	N	7.315	1.304
5.00 - 15	N	7.610	1.304
5.00 - 15	Art.	8.068	1.304
5.00 - 16	N	7.732	1.310
5.00 - 16	Art.	8.089	1.310
5.00 - 18	N	9.948	1.470
5.25 - 16	N	9.226	1.310
5.25 - 16	Art.	9.677	1.310
5.50 - 15	N	9.564	1.452
5.50 - 15	Art.	10.144	1.452
5.50 - 16	N	9.630	1.452
6.00 - 16	N	13.147	1.452
6.00 - 16	Art-Neve	13.722	1.452
6.00 - 16	S	14.097	1.491
6.25 - 16	N	15.124	1.452
6.50 - 16	N	15.777	1.590
6.50 - 16	Art.	16.511	1.590
7.00 - 16	N	17.116	1.590
7.50 - 15	N	17.715	2.155
7.50 - 16	N	18.712	2.271
8.25 - 16	N	36.078	2.998
130 × 40	N	7.267	1.310
130 × 40	Art-Neve	7.790	1.310
140 × 40	N	9.263	1.452
140 × 40	Art-Neve	9.789	1.452
140 × 40	SS	10.028	1.452
150 × 40	N	12.163	1.452
160 × 40	N	14.206	1.590
160 × 40	S	14.996	1.590
160 × 40	Neve	14.996	1.590
180 × 40	Neve	16.940	1.673
135 × 400	N	7.684	1.310
155 × 400	N	9.740	1.310
155 × 400	S	10.503	1.310
165 × 400	N	11.409	1.360
165 × 400	S	12.782	1.360
165 × 400	Neve	12.058	1.360
185 × 800	N	13.018	1.472
4.00 - 8	N	4.382	846
4.00 - 17	N	6.621	1.078
4.00 - 18	N	7.452	1.097
4.25 - 17	N	7.765	1.078
4.25 - 17	Art.	8.089	1.078
4.25 - 17	S	8.089	1.078
4.50 - 17	N	8.265	1.078
4.50 - 17	Art.	8.892	1.078
4.50 - 18	N	8.424	1.219
4.50 - 19	N	9.155	1.219 c. p. 1.313 c. c.
4.50 - 20	N	10.071	1.342 c. p. 1.302 c. c.
4.50 - 21	N	10.605	1.312 c. p. 1.342 c. c.
4.50 - 21	S	9.235	1.342
4.75 - 17	N	10.894	1.342
4.75 - 18	N	11.496	1.342 c. p. 1.470 c. c.
4.75 - 19	N	12.237	1.342 c. p. 1.502 c. c.
4.75 - 19	S	13.254	1.342 c. p. 1.502 c. c.
4.75 - 20	N	12.032	1.342 c. p. 1.500 c. c.
26 × 5.00	N	10.740	1.320
26 × 5.00	Art.	11.301	1.320
5.00 - 17	N	11.918	1.342
5.00 - 18	N	12.290	1.342 c. p. 1.470 c. c.
5.00 - 19	N	13.254	1.342 c. p. 1.502 c. c.

c. p. = cerchio piatto. — c. c. = cerchio canale.

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
5.00 - 20	N	13.563	1.434 c. p. 1.530 c. c.
5.25 - 17	N	12.397	1.342
5.25 - 17	Art.	13.072	1.342
5.25 - 18	N	13.393	1.342 c. p. 1.470 c. c.
5.25 - 19	N	13.491	1.342 c. p. 1.502 c. c.
5.50 - 17	N	13.787	1.651
5.50 - 17	Art.	13.945	1.651
5.50 - 18	N	14.629	1.602
5.50 - 18	Art.	15.553	1.894
5.50 - 19	N	15.738	1.651 c. p. 1.960 c. c.
6.00 - 17	N	16.429	1.651
6.00 - 18	N	18.190	1.602 c. p. 1.894 c. c.
6.00 - 18	Art.	19.417	1.602 c. p. 1.894 c. c.
6.00 - 19	N	18.720	1.651 c. p. 1.960 c. c.
6.50 - 17	N	18.551	1.842
6.50 - 18	N	20.387	1.842 c. p. 2.040 c. c.
6.50 - 19	N	21.007	1.873 c. p. 2.185 c. c.
7.00 - 17	N	21.178	1.842
7.00 - 18	N	21.195	1.842 c. p. 2.040 c. c.
7.00 - 18	Art.	22.174	1.842 c. p. 2.040 c. c.
7.00 - 19	N	22.450	1.873 c. p. 2.185 c. c.
7.50 - 17	N	31.628	2.682
7.50 - 18	N	32.282	2.779
12 × 45	N	8.749	1.291
13 × 45	N	10.473	1.492
14 × 40	N	9.092	1.320
14 × 40	Art.	9.988	1.320
14 × 45	N	11.878	1.616
14 × 45	Art.	12.042	1.616
14 × 45	S	12.042	1.616
14 × 50	N	13.180	1.760
15 × 45	N	13.719	1.616
15 × 45	Art.	14.494	1.616
15 × 45	S	14.494	1.616
15 × 50	N	16.039	1.760
16 × 45	N	18.104	1.801
16 × 45	Art.	19.029	1.801
16 × 50	N	18.688	1.992
17 × 50	N	20.115	2.597

c. p. = cerchio piatto. — c. c. = cerchio canale.

Pneumatici per motocicli

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera con valvola
2.375 - 21	Sc.	4.388	645
2.75 - 19	Sc.	4.423	828
2.75 - 21	Sc.	4.516	883
3.00 - 19	Sc.	4.329	913
3.00 - 20	Sc.	5.391	1.022
3.00 - 21	Sc.	5.512	1.039
3.25 - 19	Sc.	5.015	913
3.25 - 20	Sc.	5.572	1.039
3.50 - 19	Sc.	5.316	913
3.50 - 19	Art.	6.932	913
4.00 - 18	Sc.	5.776	974
4.00 - 19	Sc.	6.137	1.039
3.00 - 19	Freccia	5.628	913
3.25 - 19	Freccia	6.519	913
3.50 - 19	Freccia	6.932	913
4.00 - 19	Freccia	7.978	1.039

Pneumatici per biciclette, per furgoncini e ciclo motore

Dimensioni	Tipo	Copertura	Camera senza valvola
a bordi metallici:			
$14 \times 1\,^{1}/_{4}$	Norm.	502	146
$18 \times 1\,^{1}/_{4}$	»	540	150
$20 \times 1\,^{1}/_{4}$	»	544	159
$22 \times 1\,^{1}/_{4}$	»	551	166
$24 \times 1\,^{3}/_{8}$	»	580	177
$26 \times 1\,^{3}/_{8}$	»	580	177
$26 \times 1\,^{3}/_{8}$	Ul. legg.	871	234
$26 \times 1\,^{1}/_{2}$	Norm.	580	177
$26 \times 1\,^{1}/_{2}$	Ul. legg.	871	234
$28 \times 1\,^{3}/_{8}$	Norm.	598	177
$28 \times 1\,^{3}/_{8}$	Ul. legg.	901	234
$28 \times 1\,^{5}/_{8} \times 1\,^{1}/_{4}$	Norm.	598	177
$28 \times 1\,^{5}/_{8} \times 1\,^{1}/_{4}$	Ul. legg.	901	234
$28 \times 1\,^{5}/_{8} \times 1\,^{3}/_{8}$	Norm.	598	177
$28 \times 1\,^{5}/_{8} \times 1\,^{3}/_{8}$	Ul. legg.	901	234
$28 \times 1\,^{5}/_{8} \times 1\,^{1}/_{2}$	Norm.	598	177
$28 \times 1\,^{5}/_{8} \times 1\,^{1}/_{2}$	Ul. legg.	901	234
$28 \times 1\,^{3}/_{8} \times 1\,^{1}/_{4}$	Norm.	649	177
$28 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{1}/_{8}$	»	649	177
$28 \times 1\,^{1}/_{2}$	»	649	177
$28 \times 1\,^{5}/_{8}$	»	649	177
a tallone:			
$26 \times 1\,^{1}/_{2}$	Norm.	756	177
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 2$	»	869	283
$28 \times 1\,^{3}/_{8}$	»	756	177
$28 \times 1\,^{3}/_{8}$	Mont.	799	177
$28 \times 1\,^{1}/_{2}$	Norm.	799	177
$28 \times 1\,^{1}/_{2}$	Mont.	828	177
$28 \times 1\,^{3}/_{4}$	Norm.	828	177
Superflex:			
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{5}/_{8}$	Ballon	828	237
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{5}/_{8}$	Norm.	828	227
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{5}/_{8}$	Biposto	941	227
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{5}/_{8}$	Ul. legg.	1.266	251
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{5}/_{8}$	Y	911	—
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{3}/_{4}$	Norm.	869	237
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{3}/_{4}$	Biposto	977	237
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 1\,^{3}/_{4}$	Ul. legg.	1.332	270
$26 \times 1\,^{1}/_{2} \times 2$	Norm.	953	283
$26 \times 1\,^{3}/_{4}$	»	869	237
26 × 2.00	»	1.064	283
per ciclo motore a cerchietti:			
$24 \times 2\,^{1}/_{4}$	Norm.	1.570	441
$26 \times 1\,^{3}/_{4}$	»	1.362	429
26 × 2	»	1.265	422
26 × 2.25	»	1.417	534
per ciclo motore a tallone:			
$26 \times 1\,^{3}/_{4}$		1.768	429
per furgoncino a cerchietti:			
$26 \times 1\,^{3}/_{4}$	Norm.	995	237
$26 \times 1\,^{3}/_{4}$	Rinf.	1.091	429
$24 \times 1\,^{3}/_{4}$	»	1.071	299
$26 \times 1\,^{3}/_{4} \times 2$	Norm.	1.091	283
per furgoncino a tallone:			
26 × 2	Rinf.	2.130	429

(3565)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 121 del 7 agosto 1947, riguardante le tariffe degli acquedotti, i prezzi dell'alluminio, della soda caustica fusa e liquida.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento prezzi n. 121 del 7 agosto 1947, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto comunale di Ancona* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1250 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda dal 1° luglio al 31 dicembre 1947, salvo proroga, ferme restanti fino al 30 giugno 1947 le maggiorazioni autorizzate con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

b) *La Compagnia imprese condotte di acqua* — gestione acquedotto Vesuviano — Resina (Napoli), è autorizzata ad applicare un sovraprezzo temporaneo del 1325 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Compagnia dal 1° luglio al 31 dicembre 1947, salvo proroga, ferme restanti fino al 30 giugno 1947 le maggiorazioni consentite con la circolare n. 88 del 20 gennaio 1947.

ALLUMINIO

Con decorrenza immediata, a modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 80 del 5 dicembre 1946, il prezzo massimo dell'alluminio di 1ª fusione in lingotti, con titolo 99/99,49 % viene fissato in L. 300 al kg. (lire trecento).

La maggiorazione per l'alluminio di speciale purezza con titolo da oltre 99,49 % al 99,7 % non potrà superare L. 9 al kg.

Restano immutate le altre condizioni di vendita.

SODA CAUSTICA FUSA

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 109 del 12 maggio 1947 relativamente alla soda caustica fusa, è stabilito che anche per i fusti di lamierino da 400 kg. si applica la condizione dell'addebito al costo. In relazione a ciò, il prezzo della merce nuda per le consegne superiori a 10 tonn. nelle quali si usano i fusti da 400 kg., è modificato da L. 40 a L. 37,50 al kg.

Restano fermi gli altri prezzi stabiliti per le consegne di 10 tonn. o meno, alla condizione di merce nuda.

SODA CAUSTICA LIQUIDA

Con decorrenza immediata, a modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 90 del 31 gennaio 1947, il prezzo massimo della soda caustica liquida 35/36 Bè al 30 % di Na OH, per merce nuda, consegna franco stabilimento di produzione, viene fissato a L. 16,80 al kg. per le vendite da 10 tonn. in su.

Per le vendite di quantitativi inferiori, il suddetto prezzo potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 12 %.

(3587)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Aurelio Adorno di Francesco, nato a Floridia (Siracusa) il 21 aprile 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Pavia il 14 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(3563)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 6 agosto 1947:

Medica Guglielmo, notaio residente nel comune di Savignone, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova;

Traverso Giuseppino, notaio residente nel comune di Genova, è traslocato a Sestri Ponente, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova;

Buzzelli Domenico, notaio del comune di Monza, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Macerata;

Corsico Francesco Giuseppe, notaio residente nel comune di Carpignano Sesia, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Novara;

Tei Francesco, notaio residente nel comune di Deruta, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Perugia;

Dragonetti Emanuele, notaio residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma;

Talamanca Ernesto, notaio residente nel comune di Terni, è traslocato nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma;

Pulcini Mario, notaio, residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma.

(3573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Strambino (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Strambino (Torino), della estensione di ettari 200 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada statale n. 26; strada Strambino-Scarmagno; strada Scarmagno-Perosa e Roggia.

(3535)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Taleggio, Vedeseta e Cassiglio (Bergamo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietata, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 2000 compresa nei comuni di Taleggio, Vedeseta e Cassiglio (Bergamo), delimitata dai seguenti confini:

a nord, baite monte Piazzo - valle di Concoli sino all'incontro dei roccioni che scendono dalle Porone — di qui il ciglione degli stessi roccioni che sale fino alla bocchetta di Vendulpiano — dalla bocchetta di Vendulpiano ed alle baite del monte Baitone, di qui il sentiero che risale al passo Baciamorti ed al pizzo Ventulosa;

ad est, dal pizzo di Ventulosa il confine territoriale per il comune di Taleggio e i comuni di Camerata Cornello e S. Giovanni Bianco fino alla fontana di Cassiglio — dalla fontana di Cassiglio la mulattiera per Sottochiesa sino alla Forcella di Cassiglio — dalla Forcella di Cassiglio il canalone che scende alla carrozzabile per S. Giovanni Bianco nei Serrati;

a sud, dai Serrati la strada carrozzabile per Sottochiesa sino al ponte del Becco;

ad ovest, dal ponte del Becco la valle di Forcola sino al Prato Lungo — dal Prato Lungo il canale del Lellio sino alle Fontane del monte Arale Alto — dalle Fontane il sentiero che per la costa arriva alle baite del Piazzo passando per le bocchette del Piano della Questione.

(3536)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Frossasco, Piscina, Cumiana (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Frossasco, Piscina e Cumiana (Torino), della estensione di ettari 800 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Pinerolo-Torino; strada comunale Cumiana-Piscina; strada comunale Frossasco-Piscina.

(3532)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sangano, Bruino e Rivalta (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sangano, Bruino e Rivalta (Torino), della estensione di ettari 175 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

da Sangano strada provinciale Bruino fino a cascina Nuova; da cascina Nuova attraversando il Sangone fino al canale di Rivalta; lungo questo canale fino all'incontro con il torrente Sangone; costeggiando il Sangone fino al ponte Gran Vasca; dal ponte Gran Vasca lungo la strada comunale fino al comune di Sangano.

(3533)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Marentino e Montaldo (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Marentino e Montaldo (Torino), della estensione di ettari 265 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada comunale Marentino-Montaldo fino al rio Bussetto; dal rio Bussetto alla strada comunale Andezeno-Montaldo; detta strada fino a Montaldo; da qui strada comunale fino alla Trinità e da questa fino a Marentino.

(3534)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Rivarolo e Feletto (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Rivarolo e Feletto (Torino), della estensione di ettari 250 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale per Castellamonte al bivio strada intercomunale per Ciconio indi al rio Vercellino fino al ponte della strada comunale da Feletto a Ciconio; da questo lungo la detta strada fino a Feletto, costeggia il cimitero, raggiunge la strada provinciale per Torino seguendola fino alla congiunzione galleria ferroviaria Castellamonte con la strada provinciale per Castellamonte.

(3537)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Avigliana (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Avigliana (Torino), della estensione di ettari 90 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

dall'emissario del lago Grande Naviglia fino alla Portineria; Porta Casa Bianca; Dinamite Nobel; seguendo poi la strada comunale; via Adriano Gerligner fino a Culaferro girando dietro il Castello raggiungendo la strada vecchia comunale alla Naviglia.

(3538)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Chiomonte-Gravere (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Chiomonte-Gravere (Torino), della estensione di ettari 310, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada statale del Monginevro; confine Chiomonte-Exille; strada comunale Chiomonte-Giaglione e Dora Riparia; confine Gravere-Susa e torrente Clarea.

(3539)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pinerolo (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-48 e 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Pinerolo (Torino) della estensione di ettari 1200 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

strada provinciale Pinerolo-Cavour al bivio strada comunale Gemerello sino alla ferrovia per Barge e lungo questa fino a Bricherasio; da Bricherasio strada dei Conti fino all'incrocio della strada provinciale Pinerolo-Cavour.

(3540)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Isola d'Asti (Asti)

La zona di ripopolamento e cattura di Isola d'Asti (Asti), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1943, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3546)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa « Uniti Ricambisti Italiani » (U.R.I.) in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 luglio 1947, il comm. Ambrogio Brusotti è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa « Uniti Ricambisti Italiani » (U.R.I.) in Milano, in sostituzione dell'ing. Corrado Pitteri.

(3470)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società Cooperativa Armatori da Pesca (S.C.A.P.) in Molfetta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1947, si prorogano al 30 agosto 1947 i poteri conferiti al sig. rag. Giuseppe Pascazio, commissario della Società Cooperativa Armatori da Pesca (S.C.A.P.) in Molfetta.

(3471)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.